

Trib. Genova 2.4.2013 n. 1125
Data: 2.2.2017 8:33:02

Corsini
Alessandro
Sistema Integrato

Trib. Genova 2.4.2013 n. 1125

Oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza di p.c., nei dattiloscritti allegati al verbale 15.11.2012, da intendersi qui integralmente recepite e trascritte.

SENTENZA IN CAUSA: Gruppo ALFA/B.

La Gruppo ALFA S.r.l (di seguito BETA) ha convenuto in giudizio presso questo Tribunale il sig. Walter B. addebitandogli, nella cessata qualità di liquidatore della Srl GAMMA, di non aver saldato il debito di 117 mila euro - portato da decreto ingiuntivo esecutivo reso in favore della Società esponente il 3 dicembre 2003 - nel corso delle operazioni liquidatorie di tale ultima società iniziate il 30.12.2002, cancellando poi lo stesso debito dalle evidenze di bilancio nel 2007 in prossimità della conclusione di tale fase e procedendo da ultimo alla cancellazione della società amministrata il 9.4.2009 senza aver estinto il debito in esame; distribuendo ai soci (lo stesso B. e la figlia) il residuo di Euro 9416.

Costituendosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda e replicato che nessuna disposizione gli imponeva di pagare percentualmente, con forme para-concorsuali, i creditori sociali e, quanto alla cancellazione, che si era trattato di un mero errore non incidente sull'esito finale della gestione liquidatoria.

Il procedimento è stato istruito con il licenziamento di CTU affidata alla dr.ssa Olga R. sul seguente quesito licenziato il 16.11.2010 in questi termini: "DICA IL CTU esaminati i documenti di causa ed i bilanci dell'impresa depositati al registro imprese, se al momento in cui il decreto ingiuntivo fu notificato all'impresa debitrice, vi erano nel patrimonio di quest'ultima risorse sufficienti per consentire il pagamento totale o parziale del debito verso BETA, tenuto conto delle eventuali cause di prelazione.

Precisi se altri debiti sociali, dello stesso rango di quello considerato, quanto a garanzie accessorie o cause di prelazione, siano stati soddisfatti totalmente o parzialmente tra la data di notificazione del decreto ingiuntivo e la cancellazione della società, e per quale consistenza.

Senza ulteriore attività istruttoria, la causa passava in decisione all'udienza del 27.12.2011 sulle conclusioni ivi precisate a verbale di udienza, da intendersi qui ritrascritte. Ma se ne disponeva la successiva rimessione sul ruolo per gli adempimenti degli artt. 189 e ss. c.p.c., essendosi rilevata la natura collegiale della decisione finale, vertendosi in materia di azione di responsabilità.

Nelle more, decedeva il B. ed il procedimento è stato successivamente riassunto nei confronti degli eredi con notifica impersonale presso l'ultimo domicilio del defunto.

Dopo la nuova precisazione delle conclusioni il 15.11.2012 la causa veniva devoluta alla decisione collegiale, con assegnazione di nuovi termini per le difese conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

BETA Srl assume la responsabilità del liquidatore-socio ed ex amministratore di GAMMA addebitandogli tre precise condotte:

- non aver proceduto a liquidazione percentual/concorsuale del debito sociale, malgrado la manifesta insufficienza dell'attivo constatabile all'inizio della fase

liquidatoria (rapporto crediti/debiti pari al 56%), con il risultato di lasciare insoddisfatto il debito di 117 mila euro vantato dalla creditrice e portato da un decreto ingiuntivo del 3.12.2003 mai opposto;

- di aver addirittura cancellato il debito in questione dagli ultimi bilanci di liquidazione, a partire dall'esercizio 2007, lasciandolo insoluto per l'indicata consistenza;
- infine, di aver cancellato la Società dal registro delle imprese, non prima di aver distribuito tra i soci l'avanzo utile di liquidazione derivante da un credito di oltre 9 mila euro verso l'Erario.

La tesi di fondo dell'attrice è che, in una situazione come quella manifestatasi all'inizio della liquidazione a dicembre 2002, quando i crediti arrivavano a circa il 56% dei debiti, era necessario che il liquidatore - se non intendeva ricorrere immediatamente ad una procedura concorsuale - procedesse almeno ad una liquidazione "concorsuale" dei debiti verso i propri creditori assicurando loro un'identica percentuale di soddisfazione delle rispettive pretese, compatibile con le disponibilità emerse nella fase finale di vita dell'impresa. Il che non sarebbe avvenuto perché la liquidazione "a casaccio" dei creditori avrebbe portato, come si apprende dalle difese finali, a saldare interamente i debiti di taluni creditori (le banche); a riconoscere ai fornitori il 32% delle loro pretese ed agli altri creditori sociali il 68%. Unica creditrice insoddisfatta sarebbe dunque BETA, il cui credito addirittura fu cancellato negli ultimi due esercizi senza ragione di sorta: cancellazione che però ha consentito ai soci (l'ex liquidatore e la figlia) di incamerare il disavanzo positivo di gestione di poco superiore ai 9 mila euro.

Prendendole mosse dal secondo addebito, ad avviso del Tribunale la cancellazione del debito sociale verso BETA risulta in quanto tale causalmente insignificante, visto che non è tale operazione contabile in se stessa ad aver determinato una maggiore o minore soluzione del debito iniziale verso la parte attrice. Se non fosse per un particolare conclusivo: giunta alla fine della settennale liquidazione e cancellato, per ragioni come minimo colpose, il debito verso BETA, la dirigenza di GAMMA ha diviso il credito IVA in due porzioni da destinare ai soci B. ed alla figlia.

A questo punto, perciò, la gratuita cancellazione contabile ha le sue indubbie conseguenze patrimoniali negative "immediate e dirette" perché l'utile finale è stato distribuito prima della completa tacitazione dei creditori, in contrasto con l'[art. 2633](#) c.c.: da ciò solo deriva dunque l'obbligo di pagamento al creditore insoddisfatto del residuo di liquidazione.

Il fatto è che la consistenza del debito risarcitorio del B. verso BETA è in realtà superiore perché, con le integrazioni e precisazioni di cui in appresso, è effettivamente possibile ravvisare una gestione dannosa per il creditore che agisce in questa sede imputabile al cessato liquidatore, viste le modalità con cui il B. ha gestito l'ultima fase di vita della GAMMA.

Prima di entrare nel merito dei compiti dei liquidatori nella fase gestoria loro affidata e dell'eventuale loro responsabilità per il mancato soddisfacimento di uno o più debiti, in caso di incapienza "qualificata" del patrimonio sociale ad inizio liquidazione, è opportuno ricordare che la riforma del diritto societario del 2003, con l'obiettivo di massimizzare il valore di liquidazione della società, è intervenuta in materia ampliando l'ambito dei poteri conferiti ai liquidatori, quali successori degli amministratori nella gestione sociale, disciplinandone più incisivamente poteri, doveri e le relative responsabilità nei confronti dei creditori sociali e dei soci.

L'[art. 2489](#), comma 1, c.c. attribuisce infatti ora ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione e non più solo quelli necessari alla liquidazione, come stabilito prima della novella del 2003 dal previgente testo dell'[art. 2278](#), comma 1, c.c.

Fermo restando il carattere conservativo e non propulsivo dell'attività dei liquidatori, la riforma ha quindi conferito agli stessi un ruolo più centrale e dinamico, pur se vincolato alla prospettiva estintiva dell'impresa comune.

Il liquidatore deve, quindi, procedere all'attività di liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società mediante la conversione in denaro dei beni; alla riscossione dei crediti ed alla definizione dei rapporti pendenti; all'eliminazione del

passivo mediante la puntuale ricognizione dei debiti ed il loro pagamento con il ricavato del realizzo dell'attivo.

Compiuta la fase operativa della liquidazione, il liquidatore deve redigere il bilancio finale di liquidazione previsto dall'[art. 2492](#) c.c., fondamentale documento contabile che prende in esame l'intera procedura e con il quale il liquidatore rende conto delle operazioni svolte e della ripartizione dell'eventuale residuo attivo tra i soci.

Ai sensi dell'[art. 2491](#), comma 2, c.c. i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali: l'[art. 2633](#) c.c. sanziona infatti penalmente la contraria condotta dei liquidatori.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore deve chiedere ai sensi dell'[art. 2495](#), comma 1, c.c. la cancellazione della società dal Registro delle imprese e depositare i libri della società presso lo stesso Registro delle imprese.

Nell'adempimento di tutte le suddette attività, i liquidatori devono agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico: l'[art. 2489](#), comma 2, c.c. richiama, infatti, il regime di diligenza dettato per gli amministratori di società. Come per gli amministratori, quindi, a seguito della riforma non si fa più riferimento quale modello normativo di condotta alla diligenza del mandatario, come avveniva prima della riforma, bensì alla diligenza "qualificata" o professionale.

Si configura, in tal modo, un sistema generale di responsabilità che, operando quale clausola di chiusura del sistema, si affianca a tutte le ipotesi di responsabilità dei liquidatori per i danni derivanti dalla violazione di doveri specificamente previsti dalla legge, come quelli richiamati dall'[art. 2633](#) c.c.

Secondo quanto previsto dall'[art. 2495](#), comma 2, c.c. (che riprende, sul punto, il previgente art. 2456, comma 2), i creditori sociali che non sono stati soddisfatti durante la liquidazione della società, dopo la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, possono agire nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi.

La responsabilità dei liquidatori si fonda, quindi, su di un comportamento doloso o colposo degli stessi ("non professionale") e presuppone che i creditori abbiano subito un danno ricollegabile eziologicamente a tale comportamento.

La giurisprudenza che ha esaminato la responsabilità dei liquidatori per il caso di mancato pagamento di un creditore sociale, a fronte di incapacienza del patrimonio aziendale, può essere ricondotta a tre distinti filoni.

Due risalenti pronunce della Corte di Cassazione avevano espressamente affrontato il problema del criterio da seguire per la soddisfazione dei creditori sociali nel corso dell'attività di liquidazione assumendo una chiara posizione in favore dell'inesistenza di qualunque obbligo di rispetto della *par condicio creditorum*, facendo leva sulla mancanza di una disposizione normativa espressa in tal senso e analizzando le finalità della fase liquidatoria.

Nella sentenza n. 1273 del 26.4.1968, la Suprema Corte affermava che "la liquidazione ordinaria della società non ha lo scopo di tutelare la *par condicio creditorum* ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto"; la medesima massima si ritrova nella successiva sentenza n. 792 del 25.3.1970.

Dunque, secondo tale indirizzo, rientrava nel potere discrezionale del liquidatore decidere se adempiere un'obbligazione anziché un'altra.

Nessuna responsabilità poteva sorgere in capo a un liquidatore che non avesse seguito specifici ordini di priorità o regole di *par condicio* nei pagamenti, non sussistendo alcuna norma di legge che estendesse espressamente tali regole al di fuori delle procedure concorsuali.

Il principio di diritto espresso nelle suddette pronunce della Cassazione è stato accolto da una non datata sentenza del Tribunale di Udine in data 26.2.2010, cui si è

diffusamente richiamata la difesa del liquidatore qui convenuto, decidendo un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una S.r.l. ad opera di un creditore rimasto insoddisfatto all'esito della procedura di liquidazione.

Il principio della *par condicio creditorum* non sarebbe applicabile in quanto - per i giudici friulani - esso presuppone l'apertura di una procedura concorsuale, quale non può essere qualificata l'operazione di liquidazione volontaria di una società di capitali, a differenza di quella concorsuale, secondo anche quanto argomentato dalle citate pronunce della Suprema Corte del 1968 e del 1970. Pertanto, anche laddove fosse stata provata una violazione delle cause di prelazione fissate dalla legge, non avrebbe comunque potuto riconoscersi una responsabilità in capo al liquidatore, ben potendo questi - nell'ambito del margine di discrezionalità riconosciutogli dalla legge nella gestione delle attività liquidatorie - fare applicazione del principio *prior in tempore potior in iure*, invece che del principio della *par condicio*.

In precedenza, un deciso impulso alla tesi del necessario rispetto, nei frangenti considerati, della *par condicio* anche in fase di liquidazione volontaria viene da un provvedimento del Tribunale di Firenze del [7.9.1995](#) nel quale si afferma che "i liquidatori di una società devono osservare la *par condicio* nel pagamento dei creditori sociali allorché le attività non consentono il pagamento integrale; contravvenendo a tale obbligo essi rispondono personalmente della differenza tra ciò che i singoli creditori avrebbero potuto percepire applicando la *par condicio* e ciò che di fatto abbiano percepito", nonché "quando le attività sociali si palesino insufficienti all'integrale pagamento dei creditori i liquidatori hanno l'obbligo di promuovere una procedura concorsuale".

Tale conclusione fa perno sulla ritenuta finalità principale della procedura liquidatoria, da ravvisarsi nella definizione dei rapporti esistenti tra la società ed i creditori. Nell'espletamento del loro incarico, i liquidatori dovrebbero essere considerati - a parere dei giudici fiorentini - oltre che mandatari della società, anche e soprattutto mandatari *ex lege* dei creditori sociali. La conferma normativa di questa tesi dovrebbe evincersi dall'interpretazione sistematica delle norme in tema di liquidazione e in particolare dall'[art. 2280](#) co. 1 c.c., il quale vieta ai liquidatori, fino a che non siano stati interamente soddisfatti i creditori sociali, di effettuare qualsivoglia ripartizione del patrimonio sociale tra i soci ("i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli").

La suddetta disposizione dimostrerebbe l'assoluta centralità - nell'ambito del procedimento di liquidazione volontaria di società - del perseguimento degli interessi dei creditori sociali, la cui tutela (e quindi il relativo integrale pagamento o, comunque, il pagamento nel rispetto della *par condicio*) costituirebbe il compito primario dei liquidatori, caratterizzandone i poteri, i doveri e, di conseguenza, anche le responsabilità. Una volta constatata l'incapienza del patrimonio sociale per l'integrale pagamento dei creditori man mano che i rispettivi crediti giungono a scadenza, il liquidatore diligente dovrebbe, allora, prendere atto dell'impossibilità di eseguire correttamente e compiutamente l'incarico e - anziché provvedere a pagare ugualmente, in tutto o in parte, senza un criterio percentuale perequativo i creditori man mano che si presentano, pur sapendo di non poterli pagare tutti - dovrebbe promuovere senza indugio una procedura concorsuale per il soddisfacimento paritetico di tutti i creditori; sempre che non riesca a raggiungere lo stesso risultato con un regolamento convenzionale cui abbiano consentito tutti i creditori. Il liquidatore che operi pagamenti preferenziali di alcuni creditori a discapito di altri a fronte dell'incapienza della società dovrà, pertanto, rispondere del danno da questi ultimi subito ai sensi dell'[art. 2489](#), comma 2, c.c.

L'impostazione seguita dal Tribunale di Firenze ha trovato conferma in altre pronunce: così Cassaz. Civ., nella sentenza n. 3321/1996 ha incidentalmente affermato che "la valutazione del Giudice, ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione dell'[art. 5](#) L.F., deve essere rivolta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei

creditori sociali: un'eventuale situazione di incapienza patrimoniale renderebbe necessaria l'apertura della procedura fallimentare, e la conseguente applicazione delle regole del concorso, poiché altrimenti, vi è il rischio che l'esecuzione dei pagamenti senza l'osservanza di un principio di proporzionalità si risolva in danno di coloro che siano in grado di far valere i loro diritti solo in un secondo momento".

Secondo la Corte d'Appello di Napoli, "si pone in violazione delle norme di comportamento degli [artt. 2278](#) e [2452](#) c.c. il comportamento del liquidatore di una società che abbia dimostrato di operare ingiustificatamente un distinguo tra le pretese dei vari creditori della società, omettendo di pagare il debito della società nei confronti di altra società. In particolare, se a fine mandato vengono pagati tutti i debiti della società ad eccezione di uno, il suddetto comportamento, di fatto privilegia alcuni creditori a discapito di un creditore (...), determinando inevitabilmente un pregiudizio alle ragioni di quest'ultimo, per la violazione del principio della *par condicio creditorum*" (Corte d'Appello di Napoli, sez. I, [10.6.2009](#)).

Un cenno a parte merita la copiosa giurisprudenza dell'VIII sezione del Tribunale di Milano che è pervenuta al medesimo risultato della "concorsualità liquidatoria" attraverso un percorso motivazionale parzialmente diverso. Nella sentenza del 19 novembre 2004, tale Sezione ha affermato - in relazione a una vicenda anteriore all'entrata in vigore della riforma - che "il comportamento del liquidatore di una società che abbia dimostrato di operare ingiustificatamente un distinguo tra le pretese dei vari creditori della società, omettendo di pagare il debito della società nei confronti di una s.r.l., non appare privo di censure. Difatti è pacifico che egli, a fine mandato, aveva pagato tutti i debiti della società, ad eccezione di quello riferito alla s.r.l., che rimaneva l'unica pendenza. Il Tribunale ritiene che il suddetto comportamento, che ha di fatto privilegiato alcuni creditori a scapito di uno, si ponga in violazione delle norme di comportamento ricavabili dagli [art. 2278](#) c.c. e [2452](#) c.c. L'esito della controversia pendente con la s.r.l. e quella in liquidazione, invero, ha acclarato definitivamente che la società debitrice non aveva alcuna valida giustificazione per opporsi al credito della s.r.l. A sua volta il liquidatore, nella pendenza di un giudizio di opposizione che rendeva incerta la pretesa del creditore, comunque azionata per via giudiziale, ha omesso di verificare la possibilità di un componimento bonario della vicenda, che certamente sarebbe stata a vantaggio della società rappresentata, e ha proceduto al pagamento degli altri creditori, nonostante l'incapienza dei fondi per pagare tutti i debiti della società, determinando inevitabilmente un pregiudizio alle ragioni di un creditore che, altrimenti, avrebbe dovuto essere equamente distribuito tra tutti i creditori, nel rispetto della *"par condicio creditorum"*. (...) Non discostandosi la responsabilità dei liquidatori da quella prevista per gli amministratori, pertanto, la tutela dei creditori della società, pur non enucleandosi espressamente nel principio della *"par condicio creditorum"* (previsto solo nelle procedure concorsuali che si aprono in caso di insolvenza della società), si attua indirettamente e necessariamente con la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale ([art. 2394](#) c.c.), costituente la garanzia tipica predisposta a favore dei creditori. Entro tale logica, dunque, si deve ricondurre l'[art. 2280](#) c.c., laddove pone il divieto di anticipare riparti tra i soci che si pongano in contrasto con le ragioni dei creditori sociali.

La valutazione dell'operato dei liquidatori, pertanto, non può prescindere dalla finalità stessa della liquidazione che consiste nell'accertamento definitivo e nella divisione tra i soci dell'eventuale utile finale dell'attività economica esercitata in comune, che viene per ciò stesso a riflettersi positivamente anche sui creditori sociali, dovendosi indefettibilmente passare attraverso il loro soddisfacimento. La valutazione dell'operato del liquidatore, dunque, deve operarsi tenendo conto della ricostruzione giuridica sopra proposta. In quest'ottica, la responsabilità del liquidatore convenuto verso il creditore sociale non discende tanto da un mandato *"ex lege"* conferito a protezione degli interessi dei creditori, difficilmente configurabile solo sulla base delle norme sopra citate, bensì nel mandato più generale posto a tutela del patrimonio sociale nella delicata fase della liquidazione, in cui esso si deve dimostrare capiente ai fini del pagamento dei debiti sociali e, solo eventualmente, ai fini della divisione dei

cespiti tra i soci. Alla luce di quanto sopra, pertanto, appare evidente che il comportamento omissivo del liquidatore, che non ha considerato un credito verso la società posta in liquidazione, e ha esaurito la liquidità della società pagando solo gli altri creditori, si profila come un atto di "mala gestione" censurabile e ingiustificato, atteso che anche le situazioni che possono apparire incerte debbono essere tenute in conto ai fini dell'attività di pagamento e della redazione del bilancio di liquidazione, non potendo certamente essere obliterate".

Con la sentenza n. 14632 del 22.12.2010, il Tribunale milanese - facendo riferimento, invece, alla normativa novellata - ha affermato che "il liquidatore (...) ha proceduto al pagamento degli altri creditori, nonostante l'incapienza dei fondi per pagare tutti i debiti della società, determinando inevitabilmente un pregiudizio alle ragioni di un creditore che, altrimenti, avrebbe dovuto equamente essere distribuito tra tutti i creditori, nel rispetto della *par condicio*".

Nello stesso ordine di idee si muove anche la sentenza dell'8.3.2011 in cui, pur rigettando la domanda risarcitoria formulata dal creditore verso il liquidatore ex [art. 2495](#) c.c. per mancata prova degli elementi costitutivi della pretesa, il Tribunale milanese ha confermato la ricostruzione suddetta, muovendo dal pacifico riconoscimento (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, n. 3216/1994) della natura extracontrattuale della responsabilità del liquidatore per mancato pagamento dei creditori e rilevando, da un lato, la mancata preesistenza di un vincolo obbligatorio tra creditore e liquidatore e, dall'altro, l'espresso richiamo effettuato dall'[art. 2489](#) c.c. alle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori, che ha natura aquiliana.

Da detta natura si è fatto discendere l'onere in capo al creditore di provare i fatti costitutivi di tale responsabilità, ossia di dimostrare:

- i) la condotta colposa del liquidatore;
- ii) il pregiudizio subito da parte del creditore e
- iii) il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal liquidatore e il pregiudizio subito.

Quanto alla condotta colposa, il Tribunale di Milano ha evidenziato come l'[art. 2489](#), comma 2, c.c. imponga ai liquidatori di adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (c.d. diligenza professionale) e ha conseguentemente ritenuto configurabile la responsabilità in caso di mancato pagamento dei crediti conosciuti o conoscibili - tra cui rientrano, senz'altro, le passività derivanti da diffide, accertamenti tributari o procedimenti giudiziari - utilizzando la diligenza richiesta.

Nel caso di specie, tuttavia, il medesimo Tribunale ha concluso per il rigetto della domanda attorea rilevando come il creditore non avesse in alcun modo provato la condotta colposa del liquidatore tramite la dimostrazione dell'omessa conservazione dell'integrità patrimoniale o "per eventuale violazione di *par condicio creditorum*".

Evidente quindi - anche in tale pronuncia - l'affermazione, pur in termini astratti, di un possibile riconoscimento di responsabilità in capo al liquidatore per il mancato rispetto della *par condicio* in caso di insufficienza all'integrale soddisfazione dei crediti della massa attiva.

Esaurita la disamina del quadro giurisprudenziale in materia, ritiene questo Tribunale di non poter seguire la più risalente giurisprudenza sulla mera poeriorità temporale, per la ragione che essa trascura i precisi obblighi che discendono a carico degli amministratori e liquidatori in caso di irrimediabile e conclamato squilibrio tra attività e passività aziendali:

obblighi in larga misura assistiti da incriminazioni penali per il caso di loro violazione.

Inoltre, come messo in luce dai giudici fiorentini, il presupposto logico del più remoto indirizzo è che la liquidazione sia "*ab origine*" capiente e possa soddisfare prima i creditori e poi i soci: mentre il caso che qui si discute, e quello che ne occupa in concreto, si caratterizza per la totale pretermissione di un creditore rispetto ai soci a fine gestione.

Per altro verso, neppure convince l'idea che i liquidatori siano mandatari dei creditori

perché, in tal caso, bisognerebbe immaginare un loro onere di sollecitare i creditori meno diligenti a farsi avanti, di contro all'interesse aziendale di segno opposto: onere comunicativo "propulsivo" che invece ricorre solo a carico del curatore fallimentare.

Una volta considerato che i liquidatori operano semmai come "mandatari" dei soci, non si può con ciò obliterare il preciso dovere funzionale ad essi imposto ex [art. 2633](#) c.c. di non procedere a riparti in favore dei soci stessi senza aver prima soddisfatto i creditori: per cui è possibile che i liquidatori, non attenendosi a tale disposizione, procurino in tal modo una lesione del diritto di credito dei creditori sociali.

Tali creditori hanno diritto a pretendere non già una liquidazione "casuale", ma il rispetto del principio di parità di trattamento (salve le legittime cause di prelazione) di cui all'[art. 2741](#) c.c.

Ritiene pertanto il Tribunale di poter individuare proprio in quest'ultimo, la norma che può essere impiegata per ricondurre l'obbligo del rispetto della *par condicio* anche alle procedure di liquidazione volontaria di società di capitali.

Tale disposizione chiarisce che "i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione". La norma, inserita all'interno delle disposizioni generali in tema di responsabilità patrimoniale alla stregua di principio generale, può essere infatti considerata estensibile anche all'ambito delle procedure di liquidazione volontaria, sebbene non espressamente richiamata.

Il riferimento all'[art. 2741](#) c.c. è in effetti presente, ad esempio, nella sentenza n. 14632 del 22.12.2010 del Tribunale di Milano, in cui è stato sostenuto che "la legge stabilisce, da un lato, che il patrimonio del debitore costituisce la garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni ([art. 2740](#) c.c.), dall'altro che su tale patrimonio i singoli creditori hanno il diritto di soddisfarsi in eguale misura (salve cause legittime di prelazione). In vista di tali obiettivi, gli amministratori di una società hanno l'obbligo di conservare l'integrità del patrimonio sociale e dell'inadempimento di tale obbligo che abbia determinato l'insufficienza del patrimonio a soddisfare tutti i debiti sociali rispondono verso i creditori della società. (...) Se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto alla massa dei debiti, gli amministratori devono agire in modo da non ledere la *par condicio creditorum*. ne consegue che, qualora siano compiuti pagamenti preferenziali, si produce per effetto di questi un danno specifico nel patrimonio dei singoli creditori rimasti insoddisfatti".

Tale disposizione diventa così la chiave di volta del sistema risarcitorio che può delinarsi nelle situazioni fin qui considerate le quali, è bene sottolinearlo ad evitare equivoci o facili automatismi, sono quelle che si possano ricondurre alla sostanziale insolvenza dell'impresa in liquidazione.

Si comprende quindi perché condivisibilmente la giurisprudenza milanese riconduca il comportamento *non jure e contra jus dei liquidatori* "non concorsuali" alle condotte tipiche descritte nelle norme sulla bancarotta semplice per ritardata attivazione delle procedure concorsuali, quando non alla più grave incriminazione di bancarotta preferenziale. Si può dire infatti che le disposizioni penali in questione costituiscono puntuale specificazione, in negativo e sul terreno societario, degli obblighi cui il liquidatore diligente deve attenersi nei confronti dei creditori quando la sua gestione lambisca le soglie della decozione aziendale.

È bensì vero che la punizione in sede penale per la bancarotta preferenziale e per quella semplice, collegata alla ritardata attivazione delle procedure fallimentari, discende dalla preventiva dichiarazione di fallimento. Ma è anche vero che la sentenza di fallimento è mera condizione di punibilità del reato e, siccome sono punite condotte preferenziali o colpose anteriori a tale dichiarazione, i precetti in esame esprimono il chiaro disfavore del sistema verso le condotte descritte in tali norme incriminatrici, condotte che non potranno pertanto essere in alcun modo considerate conformi agli standard di diligenza professionale oggi richiamati dall'[art. 2489](#) c.c.

La necessità di rispettare l'eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore finisce allora, in questo modo, per connotare e riempire di contenuto l'obbligo di diligenza professionale nell'adempimento dell'incarico in capo al liquidatore, con la conseguenza che la sua violazione - operata attraverso l'omessa attivazione di

procedure concorsuali e l'effettuazione di pagamenti preferenziali di alcuni creditori a scapito di altri in situazione di conclamata e nota decozione aziendale - sarà fonte di responsabilità per il liquidatore nei confronti dei creditori danneggiati nel caso considerato; a prescindere dal fatto che sia o meno intervenuto un successivo fallimento.

Con tali premesse, si possono così puntualizzare i doveri gestionali e gli oneri probatori nella fattispecie qui in esame.

Ad inizio della gestione, il liquidatore deve munirsi di appropriati strumenti (quelli che la più recente dottrina chiama "il cruscotto di controllo") per disporre in tempo reale del preciso quadro di riferimento patrimoniale dell'azienda amministrata.

Il semplice disavanzo tra debiti e crediti non giustifica di per sé il ricorso a procedure concorsuali o forme "paraconcorsuali" di distribuzione dell'attivo liquidatorio, nella misura in cui il liquidatore abbia fondata ragione di ritenere possibile il pieno soddisfacimento del ceto creditorio attingendo ai proventi della liquidazione - approfittando anche del venir meno del divieto totale di nuove operazioni e giovandosi dell' autorizzazione di cui all'[art. 2489](#) c.c. a sviluppare nuove operazioni dirette a rendere più proficua la gestione liquidatoria - o per effetto di sicure fonti di approvvigionamento finanziario esterno.

Ove tali previsioni non siano possibili e dunque si versi in una situazione in cui mancano le risorse finanziarie per tacitare i creditori; non ci siano sicure prospettive di monetizzazione dei cespiti aziendali o sicuri apporti esterni - quando dunque si versi praticamente nella situazione di insolvenza nota alla legge fallimentare - costituisce precisa fonte di responsabilità per il liquidatore aver proceduto a liquidazione "a casaccio" dei propri creditori, senza tener conto della regola dell'[art. 2741](#) c.c.

Le precedenti considerazioni sono pertanto indispensabili per evitare alcun automatismo come quello che faccia derivare, dalla semplice differenza tra debiti e crediti, un onere liquidatorio "concorsuale".

Sul versante degli oneri dimostrativi nel processo, a carico del creditore totalmente o parzialmente insoddisfatto sta l'onere di dimostrare esistenza, consistenza e momento di esigibilità del proprio credito, nonché la conoscenza di tali caratteristiche del credito in questione in capo al liquidatore nel corso della gestione di quest'ultimo; e l'ulteriore onere di dimostrare la presenza nel patrimonio aziendale di risorse sufficienti a garantire un'apprezzabile misura di soddisfacimento del proprio credito, in termini almeno pari a quelli che potevano ragionevolmente prevedersi in esito ad una "normale" procedura concorsuale.

Per parte sua, ove l'esistenza del credito non sia contestata, il liquidatore dovrà provare le ragioni per le quali, in presenza di una situazione di sostanziale insolvenza aziendale (e non di semplice disavanzo tra crediti e debiti), egli non abbia proceduto a tacitazione concorsuale del ceto creditorio secondo i dettami di pozziorità legale (e non solo cronologica) e di "*par condicio*" dell'[art. 2741](#) c.c.

In tale genere di dimostrazione, potranno essere eventualmente considerate come esimenti quelle iniziative particolarmente aggressive di alcuni creditori che, per titoli pozziori o per effetto di sequestri, abbiano ottenuto il saldo integrale dei rispettivi titoli (e salve le revocatorie possibili, in caso di fallimento); oppure l'imprevedibile venir meno di significativi affidamenti esterni per la copertura del disavanzo.

In caso difettino simili giustificazioni, il fatto di non aver dato seguito ai rimedi concorsuali nelle forme proprie del R.D. [267/42](#) o almeno di non aver volontariamente dato corso ad gestione liquidatoria informata ai criteri dell'[art. 2741](#) c.c. non potrà andare esente da responsabilità ai sensi dell'[art. 2043](#) c.c., senza necessità di scomodare il profilo della responsabilità da contatto sociale (pur problematicamente prospettabile a fronte di doveri professionali qualificati), in relazione agli obblighi gestionali del "diligente liquidatore" contenuti nella disciplina codicistica e nella legge fallimentare. Il danno risarcibile non potrà essere inferiore, nei casi considerati, alla percentuale di soddisfacimento del credito che si sarebbe potuta realizzare nell'ambito di una normale procedura fallimentare.

Facendo tesoro delle precedenti considerazioni, occorre a questo punto esaminare le

conseguenze liquidatorie nel caso che ne occupa, una volta constatato che la liquidazione "a casaccio" realizzata dal B. ha comportato un sicuro pregiudizio della creditrice BETA sotto diversi profili.

In primo luogo va detto che la situazione patrimoniale in cui versava GAMMA nel dicembre 2002 non autorizzava davvero "misure tampone": lo squilibrio tra debiti e crediti e l'assenza di apprezzabili cespiti aziendali da cedere e monetizzare erano di tale consistenza, da richiedere ben più incisivi provvedimenti che non la semplice attesa, snodatasi in un lunga agonia liquidatoria dell'impresa durata sette anni. Con esiti che sarebbero stati ancor più disastrosi per il ceto creditorio se la società controllante non avesse ad un certo punto messo a disposizione risorse finanziarie non infime, ma questa è la pratica conferma che GAMMA in quanto tale versava in situazione di sostanziale insolvenza durante tutta la procedura liquidatoria.

Ora, si diceva che il completo azzeramento del credito di Gruppo ALFA ha consentito al liquidatore di GAMMA di distribuire la somma residua alla fine della sua gestione senza che ricorresse il presupposto della completa tacitazione del ceto creditorio: il saldo distribuito in spregio alle richiamate norme è pari ad euro 9582.

In secondo luogo, la completa pretermissione del credito della parte attrice, cancellato dal bilancio aziendale a partire dall'esercizio 2007 - quasi che, ad un certo punto, non fosse mai esistito - ha consentito la tacitazione di alcuni creditori di pari rango (chirografari) a BETA in misura ben superiore al 32,75 %, che è la misura del credito di Gruppo ALFA saldato attraverso la compensazione con poste attive della società in liquidazione (cfr. CTU R.).

In effetti, le questioni contabili occupano non poco peso nell'economia della decisione finale per la non convergenza tra le conclusioni peritali e le tesi sviluppate dal consulente di parte attrice.

Ad un più approfondito esame di tali problematiche contabili per come sviluppate nelle difese conclusive (pagg. 14 e ss. conclusionale), non può condividersi l'impostazione di Gruppo ALFA nella parte in cui nega alcuna efficacia estintiva alla parziale compensazione del suo credito in corso di liquidazione, nell'anno 2004, mentre l'attrice ha ragione di dolersi del riconoscimento peritale di una percentuale di soddisfacimento inferiore a quello che sarebbe disceso da una liquidazione societaria conforme ai precedenti enunciati.

Va premesso che, ancor prima dell'inizio della fase liquidatoria, le scritture contabili della debitrice indicavano un (non contestato) credito di BETA per Euro 172.486,00 euro registrato nelle scritture di GAMMA. Nel corso della gestione liquidatoria il credito si riduce a 116.906,25 per effetto della compensazione con fatture per 56.498,00 euro emesse da GAMMA, mai contestate, ed in effetti la stessa creditrice agisce per il saldo di tale importo: onde non si comprendono le odierne difese della Società attrice quando non tengono conto di tale estinzione parziale del credito, mai messa in discussione nella fase preprocessuale del contenzioso.

Il nodo del contendere sul piano contabile riguarda la misura della tacitazione dei creditori chirografari raggruppati nelle categorie soggettive delle aziende di credito, dei creditori vari e dei fornitori: categoria, quest'ultima, a cui anche Gruppo ALFA apparteneva.

Secondo il CTU, i creditori sociali chirografari sarebbero stati tacitati per il 30,04%, in misura dunque inferiore a quello che BETA ha percepito grazie alla precedente compensazione (32,75%). Di tutt'altra opinione la Società attrice, per la quale invece le banche avrebbero visto completamente saldate le loro spettanze, mentre gli altri fornitori sarebbero stati tacitati al 53,75% ed infine i restanti creditori sarebbero stati soddisfatti al 68,68% grazie ad un apporto finanziario della società controllante DELTA che, messa a disposizione la cifra di 158.984 euro per tacitare le tre indicate categorie di creditori, avrebbe poi rinunciato al credito per il rimborso di tale anticipazione.

Per vero, il CTU mostra di non condividere tale impostazione perché non ha potuto verificare la completa contabilità aziendale ma solo i monconi documentali prodotti in causa fino al momento dell'incarico - poco più dei bilanci aziendali - a causa dell'opposizione della parte attrice all'estensione del campo di indagine ai sensi dell'[art.](#)

198 c.p.c.

Pertanto, sulla base dei soli bilanci e dichiarazioni reddituali, la dr.ssa R. non ha potuto attestare di aver verificato tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita negli esatti termini rappresentati dalla difesa tecnica di BETA per quanto riguarda il rapporto GAMMA/DELTA, pur dando atto che alla fine degli esercizi liquidatori Banche e creditori risultavano effettivamente tacitati nelle misure esposte da BETA e pur confermando che nella nota integrativa del bilancio 2004 vi era una precisa indicazione sulla intervenuta rinuncia della controllante ad un credito verso la Società in liquidazione: per cui conclusivamente il CTU ha ritenuto "estremamente verosimile" l'assunto del c.t.p. di BETA circa l'intervenuta completa tacitazione delle banche e circa la significativa frazione (superiore ai due terzi) riconosciuta ai creditori generici.

Ritiene il Collegio che l'opposizione all'estensione dell'indagine contabile determini una sicura complicazione del percorso motivazionale, che sarebbe stato decisamente più semplice e lineare consentendo al CTU di attingere a tutti i dati contabili relativi ad entrate ed uscite aziendali.

Tuttavia tale lacuna risulta colmabile valorizzando gli elementi contenuti nel bilancio del 2004 che, in quanto provenienti dalla stessa impresa debitrice, non sono per tali profili sospettabili di inattendibilità.

Nel momento in cui:

a) nessuno sospetta una manipolazione ovvero la falsità della contabilità aziendale;
b) nella nota integrativa a bilancio del 2004 si dà conto dell'intervenuta rinuncia della società controllante DELTA a riscuotere un proprio credito verso la controllata e, nello stesso tempo, si verifica la riduzione assai sostanziosa dell'indebitamento sociale: azzerato, quello verso le banche; ridotto a meno di un terzo, quello nei riguardi dei fornitori, è giocoforza concludere che vi è stato il triplice passaggio finanziario ricostruito induttivamente dalla difesa tecnica della creditrice: un primo apporto finanziario ad opera della controllante per procurare le risorse per tacitare nell'indicata misura i creditori; una successiva tacitazione di questi ultimi grazie a tali mezzi; a conclusione, la rinuncia al credito da rimborso della controllante per l'indicato importo complessivo.

Lo scrupolo del CTU che, per sua formazione e scrupolo, avrebbe preferito poter dare materiale conto delle singole "pezze documentali" di riscontro per tali passaggi economici, non impedisce di ricorrere all'induzione inferenziale secondo i normali canoni di cui agli artt. 192.2 c.p.p. e 2729 c.c.: in base ai quali può concludersi che la riduzione del debito verso le tre indicate categorie di creditori sociali nelle diverse percentuali già esposte è conseguenza di reali ed effettivi pagamenti eseguiti nei loro confronti da GAMMA grazie alle sovvenzioni della controllante.

Da tali apporti, però, Gruppo ALFA è rimasta in larga misura esclusa perché ha potuto recuperare solo un terzo del suo credito e solo per effetto della ricordata compensazione. Poca utilità ha stabilire se l'ingiustificata e davvero inspiegabile cancellazione del debito in precedenza pacificamente riconosciuto verso BETA fosse conseguenza di mero errore o di consapevole scelta di pregiudicare il creditore. Fatto sta che anche la più benigna ipotesi porta a concludere che tale vicenda contabile ha consentito che BETA fosse completamente pretermessa nella fruizione delle risorse messe a disposizione dalla controllante, restando così l'unico fornitore soddisfatto per una frazione inferiore ad un terzo.

Non è chi non veda, a questo punto, che la creditrice avrebbe potuto contare, in corso di liquidazione e grazie agli apporti considerati, su una migliore misura percentuale di soddisfacimento del suo credito, se fosse stata trattata alla stregua di tutti gli altri creditori sociali.

Tale percentuale, che il Tribunale conclusivamente si appresta a riconoscere, diverge da quella esposta dall'attrice, che stima su base media ponderale il 41,49% come misura del soddisfacimento "concorsuale", perché BETA non considera l'intervenuta compensazione, che invece riduce significativamente il debito.

Il corretto rapporto che interessa deve riguardare l'intera massa passiva prima della compensazione (euro 614.693) in riferimento alle risorse disponibili e rese disponibili

per saldare i creditori in corso di liquidazione (euro 231.613), dal che discende una misura percentuale del 37,67% ("media satisfattiva ponderale") che, applicata al credito iniziale di 172.486 mila euro di BETA, porta alla somma di euro 64.975,47: tale doveva essere in ultima analisi la misura "concorsuale" di soddisfacimento del debito di BETA, se il B. avesse operato una liquidazione rispettosa del principio della "*par condicio*".

L'impresa attrice è stata tacitata solo della cifra di euro 56.498, per cui dall'odierna pronuncia ha titolo a reclamare ulteriori euro 8477,47 oggetto della condanna di cui in dispositivo, pari alla differenza tra quanto effettivamente ottenuto (grazie alla ricordata compensazione) e quanto si sarebbe potuto ricevere da una gestione corretta della fase terminale dell'impresa debitrice.

Trattandosi di illecito extracontrattuale, sono dovuti su tale differenza in linea capitale la rivalutazione monetaria in base agli Indici ISTAT FOI e gli interessi legali - entrambi accessori decorrenti dalla data di cancellazione della società - secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 17.2.1995 n. 1712, fino all'odierna data, a decorrere dalla cancellazione della società debitrice.

Sui saldi finali per capitale e rivalutazione ad oggi maturati competono poi gli interessi corrispettivi al saggio legale fino al pagamento effettivo.

Le spese di lite vengono determinate in base alle concrete utilità conseguite nel processo, con applicazione del nuovo tariffario introdotto con DM 140 del 2012 (Cass. S.U. 12.10.2012 n. 17406): tenuto conto di un procedimento di apprezzabile difficoltà per le problematiche contabili e le questioni tecnico giuridiche trattate.

I costi di CTU vengono posti definitivamente a carico del soccombente.

La decisione è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa respinta, ritenuta la responsabilità del cessato liquidatore per il mancato pagamento del credito di BETA verso GAMMA almeno nella misura percentuale del 37,67%, quale derivante dalla corretta gestione della fase liquidatoria, dichiara tenuto e condanna il predetto convenuto (e per lui gli eredi) a corrispondere a BETA la somma di Euro 8477,47 con accessori nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione.

Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in euro 450 per esborsi ed euro 2500 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA (se imposta non detraibile).

Pone definitivamente a carico del convenuto i costi della CTU dr.ssa R.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.